

**CITTÀ DI CANICATTÌ****Provincia di Agrigento**

**DIREZIONE IV - SERVIZI ALLA CITTÀ
UFFICIO SPORT - GRANDI EVENTI - PROMOZIONE CULTURALE****Sede: Via Cavallotti, n. 9 – Tel. / Fax 0922-734508****Sito internet: www.comune.canicatti.ag.it****Indirizzo e-mail: servizi.città@comune.canicatti.ag.it****Allegato "SUB 2" della D.D. n. 1117 del 11.07.2013****CAPITOLATO - SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO: "PALAZZETTO DELLO SPORT LIVATINO - SAETTA" C.I.G.
XCA0A57D98****ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il servizio oggetto della presente convenzione riguarda la concessione in gestione e la conduzione del l'impianto sportivo denominato **Palazzetto dello Sport Livatino – Saetta** sito in **Via San Domenico** e dei servizi annessi, ivi compresa la programmazione ed il coordinamento dell'attività sportiva in relazione alle finalità perseguite dal Comune, nonché la promozione dell'impianto e la pubblicizzazione delle attività. L'affidamento di che trattasi, corrisponde a concessione di servizio, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.

E' comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.

L'affidamento in concessione dell'impianto sportivo comprende la gestione tecnico-amministrativa dell'impianto, la custodia e sorveglianza sulle strutture, le attrezzature e le attività in esse svolte, la manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature sportive e degli impianti tecnologici, l'assistenza agli utenti e ogni attività tesa a diffondere la pratica sportiva all'interno dell'impianto.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente convenzione e nel vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 08/02/2006, in quanto il concorrente ha dichiarato: di aver effettuato il sopralluogo nei locali dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione in gestione; di avere preso conoscenza della convenzione per la sua gestione e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono influire sia sulla esecuzione della gestione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta fatta, nonché di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara e nella Convenzione.

Il Concessionario, pertanto, assume, senza condizione e riserva alcuna, tutti gli obblighi connessi a suddetto Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali ed alla presente convenzione, uniformandosi a tutte le norme in essi contenuti.

ART. 2 - SCOPO DELLA CONCESSIONE

Il Comune concede la gestione dell'impianto al fine di consentire al Concessionario il perseguimento delle finalità sportive, ricreative e sociali, indicate nel proprio statuto, delle quali riconosce la rilevanza. Il Concessionario dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla presente Convenzione.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della concessione è stabilita in anni cinque, prorogabili per un massimo di ulteriori anni 5 nel caso in cui il concessionario realizzi opere di miglioramento e riqualificazione dell'impianto. In tal caso la proroga contrattuale sarà commisurata all'entità delle opere da realizzare da parte del concessionario sulla base di un apposito progetto che dovrà essere approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale. In tal caso per le opere realizzate, di qualsiasi natura, nessuna somma è dovuta al Concessionario e le opere realizzate rientrano di diritto nel patrimonio del Comune. E' consentita la proroga della concessione nelle more dell'espletamento della

nuova procedura di gara per l'individuazione di un nuovo concessionario, con l'osservanza delle stesse modalità e condizioni indicate nel presente bando e nel capitolato – convenzione per un periodo di mesi sei;

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE SULLA CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

Ai fini di documentarsi sulla consistenza dell'impianto è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara, effettuare il sopralluogo per la presa visione dello stato effettivo dei locali dell'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione, previa prenotazione presso l'Ufficio Sport-Grandi Eventi e Promozione Culturale del Comune di Canicattì, sito in "Palazzo Stella" - Via Cavallotti n. 9. Il sopralluogo sarà condotto a cura del suddetto Ufficio e potrà essere effettuato, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00, previo accordo del giorno e dell'ora dell'accesso con il Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del procedimento rilascerà apposita attestazione che il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, ai documenti di gara.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante della Società/Associazione.

In caso di A.T.S. o R.T.S. la presa visione della struttura per il contestuale rilascio del certificato dovrà essere effettuata da tutti i componenti facenti parte dell'A.T.S. o del R.T.S..

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, deve risultare da un apposito verbale, da redigere, in contraddittorio tra le parti, nel momento in cui la presente Convenzione è formalmente esecutiva o il Concessionario prende materialmente possesso dell'impianto stesso. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

L'Amministrazione Comunale consegnerà al Concessionario l'impianto nella data fissata di comune accordo tra le parti prima dell'inizio effettivo della gestione.

Al termine della gestione, il Concessionario si obbliga a restituire l'impianto entro 10 giorni.

Il Concessionario non avrà diritto ad indennità per eventuali miglioramenti realizzati sulla struttura anche se preventivamente autorizzati.

ART. 5 - CANONE E IMPORTO DELLA CONCESSIONE

L'importo del canone annuo di concessione a base d'asta è fissato in euro 2.400,00 IVA compresa.

L'importo del canone annuo di concessione effettivo è quello risultante dall'applicazione della percentuale di rialzo, sul suddetto importo a base d'asta, offerta dal concorrente aggiudicatario in sede di gara.

Il canone annuo di concessione, determinato con la modalità prevista dal precedente comma, dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione, mediante versamento sul c/c postale o bonifico bancario intestato al Comune di Canicattì – Servizio Tesoreria con la seguente causale: "pagamento canone trimestrale per la concessione in gestione del Palazzetto dello Sport Livatino - Saetta – C.I.G. XCA0A57D98.

A decorrere dalla seconda annualità il canone annuo di concessione verrà adeguato in misura pari al 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT e pubblicate nella G.U.R.I., dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente.

L'importo complessivo della concessione per la sua intera durata di anni cinque, è di € _____. Nel caso in cui in cui il concessionario realizzi opere di miglioramento e riqualificazione dell'impianto, così come riportato al seguente art. 4), l'importo complessivo è di € _____;

ART. 6 - TARIFFE

Il Concessionario, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare ed incassare le tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, per la generalità degli impianti sportivi comunali e quelle agevolate che il Comune vorrà stabilire in favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), delle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e delle Associazioni del volontariato.

Le tariffe comunali in vigore, devono essere esposte, a cura del Concessionario, in luogo accessibile e aperto pubblico ed in modo ben visibile.

Le tariffe comunali attualmente in vigore sono quelle stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 15.05.2013 e, precisamente:

Le tariffe sono quantificate in forma oraria o forfetaria e vanno applicate, per quanto concerne le attività di allenamento, centri di avviamento allo sport e attività di promozione sportiva, su ogni singolo fruitore dell'impianto, poiché trattasi di servizi a domanda individuale così come indicati dall'art. 6, del D.L. 28.02.1983 n. 55 e dal D.M. del 31.12.1983 (G.U. 17/01/1984 n.16).

L'importo delle tariffe comprende i seguenti servizi, cui il fruitore ha diritto: Pulizia generale dell'impianto – servizi igienici muniti di tutti gli accessori – energia elettrica (con esclusione del servizio doccia calda) – possibilità di deposito e custodia del materiale sportivo di uso corrente per l'espletamento della pratica sportiva.

Le tariffe, comprensive di IVA, sono così suddivise:

- 1) Attività di allenamento: €. 1,50/h;
- 2) Attività di CAS: €. 0,50/h;
- 3) Attività di promozione sport: €.0,50/h;
- 4) Gare ufficiali (tariffa forfetaria per singola partita):
 - Settore giovanile: €. 15,00;
 - Altre gare: €. 50,00;
- 5) Tornei: €. . 50,00 (per ogni squadra partecipante);
- 6) Altre attività:
 - Meeting religiosi: €. 100,00 (forfetaria);
 - Convegni: €. 60,00 (forfetaria);
 - Spettacoli con ingresso a pagamento: €. 150,00/h;
 - Spettacoli con ingresso libero: €. 200,00 (forfetaria);
 - Attività sportiva praticata da Istituti scolastici secondari: €. 10,00 (forfetaria per ogni singola classe).

Rimangono esclusi dalle suddette tariffe:

- utilizzo della doccia calda, per il quale viene fissata una tariffa forfetaria di €. 1,00 a persona;
- in caso di spettacoli per l'attività preparatoria: montaggio di palco, impianti audio-luci ecc., è dovuta una tariffa forfetaria aggiuntiva di €. 20,00.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 17 del vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali è stabilita la riduzione delle suddette tariffe nella misura del 50%, da praticare a favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. e di tutte quelle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate comprese le Associazioni di volontariato.

In applicazione di quanto disposto con deliberazione di G.M. n. 58 del 15.05.2013 è prevista la gratuità d'uso dell'impianto per le Scuole dell'obbligo con sede in Canicattì prive di palestra comunale esclusivamente per attività afferenti alle discipline didattiche motorie.

I suddetti importi tariffari verranno interamente introitati dal Concessionario, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia ed in osservanza delle specifiche disposizioni normative fiscali.

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire al Comune di Canicattì un rendiconto semestrale documentato degli incassi derivanti dai proventi tariffari.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, d'intesa con il Concessionario, le suddette tariffe prevedendo adeguate agevolazioni per categorie disagiate.

ART. 7 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

La gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione viene effettuata dal Concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, in qualità di titolare della concessione dell'affidamento della gestione dell'impianto e delle conseguenti responsabilità, derivanti dallo svolgimento delle attività in detto impianto, a tutti gli effetti di legge. Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto ed a svolgere in esso le relative attività con piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto: di tutte le normative e disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia; delle disposizioni del vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 08/02/2006; delle disposizioni della presente convenzione.

Il Concessionario:

- a) non può usare gli impianti se non per gli scopi indicati nella presente Convenzione;
- b) deve utilizzare e far utilizzare l'impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quanto altro di proprietà del Comune di Canicattì, in modo da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza;
- c) assicurare l'apertura, la chiusura, e la conduzione dell'impianto, osservando, di norma nel minimo, i seguenti orari: Orario AM dalle ore. 9,00 alle ore 13,00 / Orario PM dalle ore 15,00 alle ore 21,00. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, d'intesa con il Concessionario, i suddetti orari, tenuto conto delle necessità che si dovessero rilevare in sede di esecuzione della gestione dell'impianto e di fruizione dell'impianto da parte della Amministrazione, del Concessionario e degli utenti;

- d) è obbligato a controllare che tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi di concessione in uso, rilasciati dall'Amministrazione del Comune, vengano integralmente rispettate dai soggetti autorizzati;
- e) deve consentire al Comune e alle scuole prive di adeguate strutture per la pratica dello sport l'uso gratuito dell'impianto in giorni e orari da concordare, tenuto conto delle rispettive necessità;
- f) deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Canicattì intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;
- g) deve mettere a disposizione del Comune di Canicattì, ove necessario, l'impianto sportivo nelle giornate di sabato, domenica e festivi per la disputa di campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti.

Il Concessionario ha facoltà di utilizzare in modo gratuito l'impianto per le proprie attività sportive specifiche. Il monte ore del concessionario non può, tuttavia, superare il 20% del monte ore complessivo autorizzato per svolgimento di attività sportive.

L'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento di campionati federali non necessita di alcuna autorizzazione. Sarà cura del Concessionario della gestione assicurare tutta l'assistenza tecnico-operativa per lo svolgimento delle gare federali e di verificare che le Società siano in possesso delle regolari autorizzazioni rilasciate dall'Autorità di P.S. ai sensi di quanto previsto dal T.U.L.P.S..

ART. 8 - CONCESSIONI IN USO DELL'IMPIANTO PER FINALITÀ SPORTIVE

Le concessioni in uso dell'impianto sono regolamentate da quanto previsto dal Capo III del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 08/02/2006.

Tutti i soggetti pubblici o privati che intendono utilizzare l'impianto devono, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione IV – Servizio alla Città, essere obbligatoriamente forniti di regolare autorizzazione amministrativa riportante le condizioni e le prescrizioni di utilizzo.

ART. 9 - CONCESSIONI IN USO DELL'IMPIANTO PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE SPORTIVE

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi, si riserva la facoltà di concedere in uso l'impianto ad Istituzioni Scolastiche, Associazioni, Enti Morali e Religiosi e Agenzie di Spettacolo, per finalità diverse da quelle esclusivamente sportive, ma aventi comunque scopi sociali. Le tipologie di attività che possono essere autorizzate sono le seguenti: Meeting religiosi – Convegni – Spettacoli di intrattenimento (musicali, teatrali etc.).

Per tali tipologie di attività il concessionario è da ritenersi completamente responsabile di tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti propedeutici e di autorizzazione allo svolgimento dell'evento e deve assicurare il supporto tecnico logistico.

ART. 10 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Il Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'impianto e le attrezzature oggetto della presente Convenzione ed affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto dall'art. 21 del vigente Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi per quanto riguarda i servizi accessori (ristoro, bar, rivendita tabacchi, pubblicità ed altri servizi), pena la risoluzione della convenzione e l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 11 - BAR RISTORO E PUBBLICITÀ

Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione in materia di sport e tempo libero ed a copertura delle spese di gestione dell'impianto, il Concessionario può esercitare, a sua cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle vigenti leggi in materia, pena la revoca della concessione:

- a) la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione, con introito delle somme derivante dall'uso degli spazi pubblicitari interni all'impianto stesso, salvo l'obbligo di conformità ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti in materia e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità. La suddetta imposta non è dovuta nel caso previsto dall'art. 1, comma 128, della Legge n. 266/2005 e precisamente: la pubblicità, in qualunque modo realizzata e rivolta all'interno dell'impianto sportivo per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta di pubblicità. Gli impianti pubblicitari non dovranno, in ogni caso, alterare il decoro estetico della struttura sportiva e delle aree circostanti.

L'Amministrazione Comunale è esentata da tutte le spese relative al collocamento degli impianti e del materiale pubblicitari. Il Concessionario è tenuto al ripristino originale dello stato degli spazi utilizzati per la pubblicità a sua cura e spese.

- b) il servizio bar, tavola calda/ristoro, esistenti o da istituire all'interno dell'impianto o negli spazi esterni di pertinenza.

Il Concessionario può sub-concedere a terzi il predetto esercizio bar e ristoro, previa comunicazione delle generalità e del possesso dei requisiti, previsti dalle normative vigenti in materia, dell'eventuale sub concessionario al Comune, ai fini del rilascio del relativo nulla osta entro trenta giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione. L'Amministrazione Comunale, nel caso rilevi la sussistenza di fondati motivi, può esprimere parere negativo e non rilasciare il nulla osta alla sub-concessione dell'esercizio del servizio bar e ristoro.

La sub-concessione sarà, comunque, operante e valida esclusivamente e limitatamente per il periodo di durata della concessione dell'impianto, in quanto è strettamente vincolata alla struttura ed alla durata della presente Convenzione.

Il sub-concessionario ed il Concessionario rispondono solidamente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Le autorizzazioni amministrative relative all'esercizio dell'attività di bar e ristoro potranno essere rilasciate anche in deroga ad eventuali parametri e contingenti fissati nei provvedimenti di settore adottati dall'amministrazione, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi ed igienico sanitari previsti dalla normativa vigente in materia.

I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori previsti dall'art. 21 del vigente Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi (ristoro, bar, rivendita tabacchi, pubblicità ed altri servizi) devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle leggi vigenti nelle rispettive materie.

ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

12.1) Il Concessionario, oltre agli obblighi derivanti dalle modalità di utilizzo dell'impianto di cui al precedente art. 7:

12.1a) deve comunicare entro e non oltre dieci giorni dall'inizio della gestione dell'impianto: il nominativo del Direttore o del Responsabile dell'impianto e del Coordinatore degli operatori addetti all'impianto ed il relativo recapito telefonico, quali referenti nei rapporti con l'Amministrazione Comunale; i nominativi delle persone impiegate nella gestione dell'impianto, le relative mansioni e categorie di inquadramento contrattuale, nonché tutta la documentazione da cui si evinca il rapporto di lavoro ed il possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento delle attività del personale addetto; il nominativo del Responsabile della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio;

12.1b) è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quanto altro di proprietà del Comune di Canicattì, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;

12.1c) deve segnalare tempestivamente alla Direzione IV - Servizi alla Città ogni danno che possa derivare o verificarsi alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;

12.1d) deve presentare, al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, alla Direzione IV - Servizi alla Città entro il 31 gennaio di ogni anno: una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione che il Concessionario deve attuare; una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente; una relazione sulla gestione dell'impianto e sulle attività sportive o di altro genere svolte nell'anno precedente, unitamente alla relativa rendicontazione di tutte le entrate e di tutte le spese effettuate nell'anno precedente; il programma preventivo delle attività da effettuare nell'anno successivo;

12.1e) deve provvedere a corrispondere, qualora si avvale di figure professionali come lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza dei suddetti dipendenti (che non può essere inferiore a quello risultante dai C.C.N.L. ed accordi integrativi territoriali e locali vigenti per il relativo settore di attività durante tutto il periodo della validità della presente Convenzione) e deve, altresì, provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge;

12.1f) deve assumere a proprio carico le spese per la custodia, la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature e quelle relative ai canoni e consumo delle utenze elettriche, idriche, gas e telefoniche;

12.1g) è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi. Il Comune di Canicattì è esonerato in tutti casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria;

12.1h) è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo III e IV del vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;

12.1i) non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta;

12.1l) non può procedere, nel corso dell'esecuzione della gestione, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune;

12.1m) è titolare dei contratti per tutte le utenze necessarie ad assicurare la regolare gestione dell'impianto (utenze elettriche, idriche, gas e telefoniche) dei quali assume ogni onere amministrativo e di esercizio. Sono a carico del Concessionario la volturazione e le spese inerenti ai consumi delle utenze sopra indicate, nonché imposte e tasse dovute, anche di carattere locale;

12.1o) è tenuto al pagamento delle tasse relative allo smaltimento dei rifiuti con obbligo di praticare la raccolta differenziata degli stessi;

12.2) Il Concessionario deve, inoltre, provvedere:

12.2a) alle spese di pulizia dei locali, assicurando: la pulizia di spogliatoi, tribune, servizi igienici, area di gioco e di tutte le aree e pertinenze interne ed esterne, compreso il diserbamento;

12.2b) alle spese di manutenzione ordinaria dell'impianto e della struttura concessa;

12.2c) all'apertura, chiusura, conduzione dell'impianto, assicurando, quanto meno, i seguenti orari di fruizione: Orario AM dalle ore. 9,00 alle ore 13,00 / Orario PM dalle ore 15,00 alle ore 21,00;

12.2d) alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché al ripristino o alla sostituzione di tutti gli arredi dell'impianto sportivo che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso, anche non corretto, o a causa della scarsa sorveglianza;

12.2e) alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia: igienico sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;

12.2f) a richiedere ed ottenere le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto;

12.2g) alla tenuta di un registro dei soci aggiornato;

12.2h) al controllo e alla verifica del possesso dell'autorizzazione amministrativa comunale da parte degli utilizzatori dell'impianto;

12.2i) ad applicare ed incassare, con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni della presente convenzione, le tariffe non eccedenti quelle vigenti, previste dal precedente art. 6 in caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi;

12.2l) a garantire, in ogni caso e circostanza il regolare svolgimento delle gare di campionati, secondo quanto disposto dai calendari federali, salvo nei casi in cui l'arbitro disponga diversamente;

12.2m) a verificare che le Associazioni/Società sportive impegnate in gare federali siano in possesso di regolare autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del T.U.L.P.S.;

12.2n) a garantire la presenza continua di personale durante gli orari di apertura e di utilizzo della struttura da parte delle Associazioni/Società Sportive, dei privati e dell'Amministrazione, nonché la sorveglianza sul corretto uso delle strutture, curando che le stesse non subiscano danni o atti vandalici;

12.2o) a munire tutto il personale, durante lo svolgimento del proprio servizio, di ogni capo di abbigliamento e accessori occorrenti per l'igiene e la sicurezza del personale stesso e degli utenti secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

ART. 13 - FORNITURE E MANUTENZIONI ORDINARIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, oltre ad essere obbligato a provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione dell'impianto sportivo e della sua struttura, dei beni, delle attrezzature, degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, e di quanto altro si trovi nell'impianto affidato in concessione, descritti tra gli obblighi del Concessionario di cui all'art. 10, deve assicurare con continuità e regolarità l'ottimale utilizzo e fruizione dell'impianto, nonché il funzionamento delle attrezzature e degli impianti tecnologici e l'utilizzo dei beni e degli arredi provvedendo, se necessario, anche alla loro riparazione e/o sostituzione.

In caso di malfunzionamenti delle attrezzature e degli impianti il Concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente o nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di cinque giorni, salvo che sia necessario un diverso termine derivante dai motivi tecnici.

In caso di inadempimento degli obblighi sopra citati il Comune, salvo il risarcimento di eventuali danni subiti e fatta salva l'applicazione delle penalità previste dalla presente Convenzione, avrà la facoltà di provvedere direttamente, previo avviso, ponendo a carico del Concessionario tutte le spese sostenute.

Per la conduzione e gli interventi di manutenzione degli impianti elettrici e di riscaldamento esistenti o successivamente installati, il Concessionario dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi della Legge n. 46/1990 e s.m.i..

Il Concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti, che dovranno essere preventivamente concordate ed approvate dall'Amministrazione Comunale.

In particolare, sono a carico del Concessionario gli oneri e le competenze di seguito elencate:

1. Forniture:

- di energia elettrica, gas, acqua, telefono e di eventuale altro genere, previa volturazione dei relativi contratti o intestazione di nuovi contratti;
- di pezzi vari di ricambio degli impianti di scarico fognario, idrici, elettrici ed elettronici;
- di vernici per pareti e per infissi metallici o di qualsiasi altro genere;
- di materiale di pulizia;
- per la sostituzione di lampade per illuminazione di tutte le aree sia esterne che interne e dei locali annessi all'impianto;
- per la sostituzione di vetri, pezzi di ricambio per infissi, etc.;
- di minuteria metallica ed ogni altro pezzo di ricambio necessario per rendere le strutture, gli impianti e le attrezzature correttamente efficienti e perfettamente funzionanti;
- per la posa in opera e collaudo delle forniture.

2. Manutenzione ordinaria su tutte le strutture:

- manutenzione ordinaria di: infissi, recinzioni, pali di sostegno, reti di recinzione e reti interne all'impianto, impianti idrici, elettrici e di scarico fognario e tecnologici vari;
- verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- svuotamento delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- verifica periodica non superiore al biennio degli impianti di messa a terra a cura dell'A.S.P. competente;
- manutenzione ordinaria ed imbiancatura di tutti i locali ed accessori annessi all'impianto a seconda delle necessità;
- manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, degli accessori vari e di tutte le attrezzature sportive.

In ogni caso il Concessionario deve, comunque, garantire tutte quelle forniture e opere di manutenzione ordinaria ivi comprese quelle inerenti gli interventi che potrebbero essere necessari per rendere le strutture e i servizi funzionali a garanzia dell'efficienza e fruibilità dell'impianto da parte dell'utenza.

3. Pulizia dei locali dell'impianto e di tutte le aree di pertinenza interne ed esterne:

- pulizia spogliatoi, tribune, servizi igienici, area di gioco;
- verniciatura cancelli, inferriate, ringhiere, recinzioni;
- imbiancatura di tutti i locali ed accessori annessi all'impianto;

4. Controllo e verifica possesso delle autorizzazioni all'uso e applicazione delle relative tariffe:

il Concessionario ha l'obbligo di:

- controllare che tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi di concessione in uso, rilasciati dall'Amministrazione Comunale, vengano integralmente rispettate dai soggetti autorizzati;
- applicare ed incassare, con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni della presente convenzione, le tariffe non eccedenti quelle vigenti, previste dal precedente art. 6 in caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi;

5. Custodia, sorveglianza, apertura e chiusura dell'impianto: il Concessionario:

- deve garantire la presenza continua di personale durante gli orari di apertura e di utilizzo dell'impianto sportivo da parte delle Associazioni/Società sportive, dell'Amministrazione, degli altri utenti pubblici e privati, nonché la sorveglianza sul corretto uso dell'impianto e delle sue strutture, sulla base delle norme emanate dall'Amministrazione Comunale, curando che sia l'impianto che le sue strutture non subiscano danni o atti vandalici;

- è tenuto al rispetto ed all'osservanza degli orari di apertura e chiusura dell'impianto e di tutte le condizioni stabilite dall'Amministrazione e di quelle dettagliatamente previste nella presente Convenzione.

ART. 14 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune, che vi provvede con preavviso di almeno sessanta giorni da notificarsi al Concessionario a mezzo lettera raccomandata a.r., i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale; i lavori di manutenzione ordinaria non elencati negli articoli 10 e 11, nonché tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario apportare.

Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo raccomandata a.r., da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto, alla Direzione IV – Servizi alla Città.

Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunicherà al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.

Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria non ricompresi fra quelli di cui agli articoli 12 e 13, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto o la sicurezza dello stesso, richiede, con raccomandata a.r., l'intervento del Comune, con un periodo di preavviso il più breve possibile, specificando i lavori necessari e l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.

Il Comune, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, preciserà per iscritto, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni, se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile. Alla liquidazione ed al rimborso della spesa sostenuta dal Concessionario si procede dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

ART. 15 - RENDICONTAZIONE

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il Concessionario deve presentare alla Direzione IV - Servizi alla Città entro il 31 gennaio di ogni anno:

- a) una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione che il Concessionario deve attuare, nonché una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente;
- b) una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione, ed il programma dell'attività da effettuare nell'anno in corso indicando il nominativo del Direttore o Responsabile dell'impianto. Detto programma di attività potrà essere modificato dal Comune nel caso in cui venga riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti;
- c) il rendiconto di tutte le entrate e di tutte le spese effettuate nell'anno precedente.

Il Concessionario, inoltre, ha l'obbligo di fornire al Comune di Canicattì un rendiconto semestrale documentato degli incassi derivanti dai proventi tariffari di cui all'art. 6 della presente convenzione.

ART. 16 - CONTROLLI

Il Comune di Canicattì può effettuare, senza limiti e obbligo di preavviso, controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione dell'impianto, anche con diritto alla verifica dei documenti contabili, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e/o dal Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 08/02/2006.

Pertanto, il personale del Comune di Canicattì a tal fine autorizzato dal Dirigente della Direzione IV – Servizi alla Città, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, ha libero accesso nei locali e nelle aree di pertinenza dell'impianto sportivo, in ogni orario, sia per effettuare le verifiche ed i controlli suddetti, sia per eseguire verifiche e controlli sul buon funzionamento dell'impianto.

Nell'esercizio di detti controlli il Comune può avvalersi dell'apporto di personale della Direzione IV – Servizi alla Città, nonché del personale della Direzione III – Territorio e Ambiente cui sono attribuite funzioni ispettive.

Il Concessionario è tenuto a fornire al personale incaricato del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento il libero accesso alla struttura e disponendo, altresì, che il

personale comunque preposto al servizio della gestione dell'impianto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito alla gestione.

Qualora dal controllo, la gestione dovesse risultare non conforme alle disposizioni, prescrizioni ed obblighi previsti dalla presente Convenzione e dal suddetto Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle penalità previste dalla presente Convenzione.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla presente Convenzione e alle disposizioni normative vigenti.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, arrecato durante la vigenza della presente Convenzione e di ogni e qualsiasi danno a persone o cose derivante dalla realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione o, comunque, connessi con la gestione dell'impianto sportivo.

Il Comune, pertanto, è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per danno che possa derivare a persone e/o cose dall'uso dell'impianto affidato in concessione, anche durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, e non risponde, sia nei confronti degli interessati che di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

Il Comune non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti del Concessionario con i suoi: dipendenti e/o soci, appaltatori, fornitori, e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti: Pertanto, è sempre e comunque esclusa ogni responsabilità diretta o indiretta del comune.

E' espressamente fatto divieto al Concessionario (e ad ogni altro soggetto ad esso collegato) per qualsiasi motivazione o finalità concedere in garanzia, pegno o ipoteca, tutte o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi e attrezzature rientranti nell'oggetto della convenzione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione dell'affidamento in concessione dell'impianto.

Il Concessionario sarà il solo responsabile civilmente e penalmente dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Amministrazione Comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione della gestione e del servizio oggetto della presente Convenzione. A tal fine, il Concessionario dovrà adottare, nell'esecuzione della gestione dell'impianto e dei lavori di qualsiasi genere che si rendessero necessari effettuare, tutti gli accorgimenti, cautele, provvidenze necessari allo scopo.

Il Concessionario, oltre ad assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell'impianto sportivo e delle annesse strutture sotto il profilo giuridico civile, penale, amministrativo, igienico - sanitario ed organizzativo, in particolare, deve:

- 1) rispettare ed applicare integralmente, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, siano essi dipendenti o soci, tutte le condizioni contrattuali e normative vigenti in materia di trattamento retributivo (che non può essere inferiore a quello risultante dai C.C.N.L. ed accordi integrativi territoriali e locali vigenti per il settore di attività durante tutto il periodo della validità della presente concessione), previdenziale ed assicurativo, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni;
- 2) osservare nei riguardi dei propri addetti, siano dipendenti o soci, le norme in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di prevenzione degli infortuni, di tutela dei lavoratori ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., assumendo a suo carico tutti i relativi oneri, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi;
- 3) rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose, provocati nell'espletamento del servizio o conseguenti all'attività prestata, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. Pertanto, deve stipulare, per tutta la durata dell'appalto, idonee polizze assicurative secondo quanto previsto all'art. 23.

Il Concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto sportivo affidato in concessione. Pertanto, s'impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente all'esecuzione della gestione ed allo svolgimento delle prestazioni, che possa derivare da inconvenienti e danni causati da personale dipendente o soci o dai fruitori dell'impianto; causati all'utente o a terzi ed alle cose, esonerando il Comune di Canicattì da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa.

Il Comune è esentato da ogni azione, sia in via giurisdizionale che stragiudiziale, da chiunque instaurata. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

ART. 18 - PERSONALE

Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale, sia esso dipendente o socio.

Tutto il personale impiegato nella gestione dell'impianto e nell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, il Concessionario deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente o soci e degli eventuali collaboratori.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al gestore la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti dell'impianto. In tal caso il Concessionario provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni senza che ciò possa costituire un maggior onere.

All'Amministrazione Comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio della gestione dell'impianto e, comunque, entro e non oltre dieci giorni da detto inizio:

- a) il nominativo del Direttore o del Responsabile dell'impianto e del Coordinatore degli operatori addetti all'impianto ed il relativo recapito telefonico, quali referenti nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- b) i nominativi delle persone impiegate nella gestione dell'impianto, nell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, con specificate le relative mansioni e categorie di inquadramento contrattuale, unitamente alla trasmissione di tutta la documentazione da cui si evinca il rapporto di lavoro ed il possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento delle attività del personale addetto, sia esso dipendente o socio;
- c) il nominativo del Responsabile della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio;

Il Concessionario dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto previsto nel presente articolo.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

ART. 19 - OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 S.M.I.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Il Concessionario deve ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro dotando il personale di indumenti, accessori e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla esecuzione della gestione dell'impianto ed allo svolgimento dei servizi e delle attività connesse.

Il Concessionario è l'unico responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività connesse alla gestione dell'impianto.

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio della gestione, il documento di valutazione dei rischi ed il piano operativo di sicurezza relativo alle attività ed ai servizi da svolgere nell'ambito della gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione.

Tali documenti devono contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità), oltre all'indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione, protezione e sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio ed alla gestione delle emergenze, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

Si dà atto che non sussistono rischi di interferenza.

ART. 20 - CONSEGNA E RESTITUZIONE LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Prima dell'inizio della gestione dell'impianto sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale relativo allo stato dei locali ed all'inventario dei beni e delle attrezzature dell'impianto sportivo affidato in gestione. Il verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

Il Concessionario si impegna a prendere in consegna, senza riserva alcuna, l'impianto sportivo nello stato di fatto riscontrabile e risultante dal verbale.

Alla scadenza della Convenzione, il Concessionario è tenuto a riconsegnare, entro dieci giorni, l'impianto sportivo, gli impianti fissi, gli arredi, le attrezzature ed il materiale in esso esistenti, in buono stato di conservazione e funzionamento, salvo il normale deterioramento, pena il risarcimento dei danni subiti.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con il verbale di consegna dei locali dell'impianto e dell'inventario dei beni e delle attrezzature ad esso allegato, nel quale l'Ente concedente farà riportare le eventuali contestazioni sullo stato manutentivo dell'impianto, dei locali e delle attrezzature.

Saranno a carico del Concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi, la sostituzione delle attrezzature, dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati. Il Comune di Canicattì, in caso di inadempimento da parte del Concessionario entro i termini assegnati, si riserva di effettuare o far effettuare, a cura e spese del Concessionario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi, la sostituzione delle attrezzature, dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati. E' fatto salvo in ogni il risarcimento di tutti i danni connessi o riscontrati.

ART. 21 – CAUZIONE

L'aggiudicatario della gara é obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo stabilito in misura pari al 10% dell'importo della concessione di cui all'art. 5, che deve essere effettuato prima della stipula della Convenzione. La mancata costituzione del deposito cauzionale nel termine previsto dall'Amministrazione determina, senza bisogno di mora, la decadenza dell'aggiudicazione dell'appalto e l'incameramento della cauzione provvisoria, prestata in sede di offerta per partecipare alla gara dall'aggiudicatario, da parte della stazione appaltante, nonché la rivalsa sull'aggiudicatario delle spese sostenute e dei maggiori danni subiti o sostenuti dall'Ente appaltante. La cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o mediante fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima (esplicito impegno a versare la somma stessa) entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è posta a garanzia della regolare esecuzione della gestione dell'impianto sportivo e dello svolgimento dei servizi e delle attività connesse oggetto della presente Convenzione e copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e sarà svincolata dopo che si sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione e successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione di detti obblighi.

In caso di decadenza dell'aggiudicatario o di inadempienza o di grave negligenza del Concessionario anche nel corso dell'esecuzione della convenzione l'Amministrazione Comunale ha diritto di incamerare, con atto unilaterale, in tutto o in parte l'importo della garanzia prestata con il deposito cauzionale definitivo, salva l'azione di risarcimento danni. In tal caso il Concessionario è obbligato a reintegrare in tutto o in parte il deposito cauzionale per un importo pari alla somma incamerata.

Per quanto altro riguarda la cauzione definitiva si rinvia a quanto previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 22 - GARANZIE ASSICURATIVE A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Canicattì assume l'obbligo di stipulare un'idonea polizza assicurativa (RCT) per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti da eventuali rischi riconducibili a deficienze infrastrutturali.

ART. 23 - GARANZIE ASSICURATIVE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, prima della sottoscrizione della Convenzione, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, è obbligato a stipulare un'assicurazione contro i danni da incendio per i rischi derivanti dalla sua qualità di gestore dell'impianto sportivo, come previsto dagli articoli: 1588 "perdita e deterioramento della cosa locata", 1589 "incendio di cosa assicurata" e 1590 "restituzione della cosa locata" del codice civile ed un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso degli immobili e delle

attrezzature concessi dall'Amministrazione Comunale, per un massimale adeguato e comunque non inferiore ad €. 2.500.000,00.

Il Concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone, cose ed animali, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto della presente Convenzione, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa.

A tal fine il Concessionario dovrà stipulare, con una primaria Compagnia Assicuratrice, una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, valida almeno fino alla fine del settimo mese successivo alla scadenza del periodo di validità della Convenzione, che preveda:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

a) oggetto dell'assicurazione: responsabilità civile derivante dalla gestione e dall'uso dell'Impianto sportivo comunale, immobili e impianti tutti compresi;

b) massimale minimo di garanzia: €. 1.500.000,00 unico, fermo restando la responsabilità del concessionario per danni eccedenti tale massimale;

c) l'assicurazione deve comprendere:

- la responsabilità civile per danni arrecati agli immobili, ai locali, agli impianti di qualsiasi genere, ai beni, agli arredi ed alle attrezzature che costituiscono l'impianto sportivo e che in esso si trovano;

- la responsabilità civile per danni cagionati alle persone che frequentano l'impianto sportivo;

- la responsabilità civile per danni derivanti dall'organizzazione di gare, corsi, prove, dimostrazioni, manifestazioni;

d) la responsabilità civile derivante dai lavori ed interventi di manutenzione ordinaria a carico del Concessionario;

f) devono essere considerati terzi a tutti gli effetti :

- il Comune, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori;

- i partecipanti (non rientranti nella definizione di prestatori di lavoro) a lavori di manutenzione, gestione, controllo, etc.;

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro dipendenti o soci:

a) massimali minimi: € 1.500.000,00 per sinistro, con il minimo di €. 1.000.000,00 per prestatore di lavoro infortunato, fermo restando la responsabilità del concessionario per danni eccedenti tali massimali.

b) devono intendersi "prestatori di lavoro" tutti i soggetti che vengono impiegati nella gestione dell'impianto e che a qualsiasi titolo, dipendenti o soci, svolgano un qualsiasi servizio o attività nell'impianto sportivo;

c) l'assicurazione deve comprendere il c.d. "danno biologico".

La stipula della Convenzione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle suddette polizze assicurative, in originale o in copia conforme all'originale. La mancata consegna delle polizze assicurative comporta la revoca dell'aggiudicazione.

ART. 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente Convenzione, a pena di nullità della Convenzione stessa. Pertanto, l'aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, alla presente Convenzione ed a comunicare gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione.

Tutti i pagamenti e tutte le riscossioni di somme a qualsiasi titolo relativi alla presente Convenzione devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente Convenzione costituirà, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (es. bonifico bancario o postale e altri mezzi di pagamento e di incasso) dovranno riportare nella causale l'indicazione del codice identificativo di gara (C.I.G.) della presente Convenzione.

ART. 25 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e della gestione dell'impianto sportivo qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo e quando si verifichino condizioni tali da rendere l'impianto inagibile a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti, dandone comunicazione al Concessionario con un anticipo di almeno quindici giorni.

Nei suddetti casi nessuna indennità o compenso spetta al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle quote anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 26 - PENALITÀ

Qualora nell'esecuzione della gestione dell'impianto e nello svolgimento dei servizi e delle attività connesse L'Amministrazione Comunale rilevi irregolarità, inadempienze e/o siano accertati fatti, comportamenti, azioni od omissioni che costituiscano violazioni delle disposizioni della presente Convenzione, ovvero violazione di norme legislative e/o di regolamenti o che costituiscono disservizio potrà applicare una penale negli importi e con le modalità di seguito riportate.

Fermo restando i casi che determinano la revoca o la risoluzione della Convenzione di cui agli articoli 27 e 28, il competente ufficio della Direzione IV- Servizi alla Città, procede alla contestazione formale dell'inadempienza, degli addebiti e dei fatti rilevati (contestazione anche verbale nell'immediatezza dell'evento), invitando l'aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni o giustificazioni entro cinque giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione della contestazione. Nel caso il Concessionario non provveda a formulare le proprie controdeduzioni o giustificazioni, o nel termine di cinque giorni fornisca controdeduzioni o giustificazioni ritenute non sufficientemente valide o elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, l'Amministrazione potrà disporre, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni o giustificazioni presentate dal Concessionario, l'irrogazione, con provvedimento motivato, di una sanzione a titolo di penale pari ad i seguenti importi, fatto, comunque, salvo il diritto di richiedere risarcimento degli eventuali maggiori danni:

a) non provveda al pagamento del canone annuo nei termini stabiliti: €. 200,00 fino a giorni dieci di ritardo, € 250,00 fino a giorni quindici di ritardo; € 350,00 fino a giorni venti di ritardo, €. 500,00 per un ritardo superiore a venti giorni,. Nel caso il ritardato pagamento sia superiore a trenta giorni sarà applicata una penale di € 500,00 oltre € 50,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo;

b) non provveda a tenere aggiornato il registro dei soci: € 200, 00 per ogni inadempienza;;

c) applichi tariffe superiori a quelle concordate ed approvate dall'Amministrazione Comunale: € 250,00 per ogni inadempienza;

d) non provveda al pagamento nei termini di scadenza delle varie utenze: € 250,00 per ogni inadempienza;

e) non provveda al controllo e alla verifica del possesso dell'autorizzazione amministrativa comunale da parte degli utilizzatori dell'impianto e che tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi vengano integralmente rispettate dai soggetti autorizzati: € 250,00 per ogni inadempienza;

f) non proceda alla pulizia dei locali dell'impianto e di tutte le aree di pertinenza interne ed esterne: € 250,00 per ogni inadempienza;

g) non provveda a garantire la presenza continua di personale durante gli orari di apertura e di utilizzo della struttura da parte delle Associazioni/Società Sportive, dei privati e dell'Amministrazione, nonché la sorveglianza sul corretto uso delle strutture, curando che le stesse non subiscano danni o atti vandalici: € 300,00 per ogni inadempienza;

h) non provveda a munire tutto il personale, durante lo svolgimento del proprio servizio, di ogni capo di abbigliamento e accessori occorrenti per l'igiene e la sicurezza del personale stesso e degli utenti secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia: € 300,00 per ogni inadempienza;

non provveda al rispetto ed all'osservanza degli orari di apertura e chiusura dell'impianto e di tutte le condizioni stabilite dall'Amministrazione e di quelle dettagliatamente previste nella presente Convenzione: € 300,00 per ogni inadempienza.

i) in caso di inadempienze ed accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse da quelle descritte alle lettere precedenti per ogni inadempienza € 500,00;

In caso di recidiva le sopra indicate sanzioni verranno applicate in misura doppia.

In caso di chiusura dell'impianto sportivo, di cessazione o di qualunque sospensione, interruzione, o abbandono dell'esecuzione della gestione dell'impianto e dello svolgimento dei servizi e delle attività connesse, preventivamente non comunicata all'Amministrazione Comunale e da questa non autorizzata o che, comunque, sia arbitraria ed unilaterale, sarà applicata una sanzione a titolo di penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di chiusura dell'impianto, di cessazione o di qualunque sospensione, interruzione, o abbandono dell'esecuzione della gestione dell'impianto.

La contestazione delle inadempienze e l'applicazione delle relative sanzioni sono esercitate dall'Amministrazione Comunale, senza bisogno di intimazioni o di costituzioni in mora, per ogni contestazione non ritenuta valida o giustificata, complessivamente intesa, riferita, cioè, ad uno o più motivi.

Il Concessionario dovrà pagare le penalità entro il termine indicato nel provvedimento di applicazione delle sanzioni, che non può essere inferiore a dieci giorni. Qualora il concessionario non provveda al pagamento della sanzioni entro il termine assegnato, il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a risolvere la Convenzione ove le relative inadempienze dovessero essere reiterate o in caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione della gestione servizio, secondo quanto previsto all'art. 28.

L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 27 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

In caso di gravi violazioni alle disposizioni della presente Convenzione e/o del vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 08/02/2006, e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso dell'impianto sportivo affidato in concessione, il Comune di Canicattì revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, la concessione in gestione dell'impianto sportivo, nel caso di:

- a) morosità del Concessionario nel pagamento del canone di cui all'art. 5;
- b) violazione delle norme del suddetto Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali ed alle disposizioni integrative che il Comune riterrà opportuno emanare.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo, se non la restituzione dei canoni o delle quote anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 28 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere la convenzione a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento, per gravi ed accertati motivi d'inadempienza da parte del Concessionario, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

L'Ente appaltante, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, potrà risolvere di diritto il contratto, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione scritta al Concessionario con raccomandata a.r. nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con la presente Convenzione, ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri, ovvero abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio di gestione, accertate dalla Amministrazione Comunale, malgrado gli avvertimenti ed i richiami dell'Amministrazione, o nel caso di comportamenti che arrechino grave pregiudizio alla gestione dell'impianto, ai servizi ed alle attività connesse, oggetto della presente Convenzione;
- b) qualora il Concessionario, nel corso della durata della Convenzione, incorra in più di cinque formali contestazioni con conseguente applicazione delle penalità, per il mancato rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari, o di quelle contenute nella presente Convenzione;
- c) apertura di una procedura concorsuale nei confronti del Concessionario e/o di messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività del Concessionario;
- d) arbitraria ed unilaterale chiusura dell'impianto e/o cessazione della sua gestione per più di due giorni consecutivi o senza la preventiva comunicazione ed autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, anche se motivata dall'esistenza di controversie con l'Amministrazione;

- e) ripetute contravvenzioni alla disciplina igienico sanitaria e di sicurezza dell'impianto sportivo, nonché ripetute violazioni delle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di: sicurezza, igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni e igienico sanitaria in materia di gestione del personale;
- f) impiego di personale con violazione delle norme di legge relative al personale dipendente o soci e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o territoriali di settore;
- g) ripetute violazioni e/o inosservanze delle norme legislative e regolamentari e delle disposizioni della presente Convenzione ed alle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale;
- h) gravi e ripetute violazioni e/o inosservanze delle norme legislative e regolamentari e della presente Convenzione;
- i) utilizzo dell'impianto per attività o finalità diverse da quelle indicate nella presente Convenzione o utilizzo, anche parziale o temporaneo dei locali, delle aree e pertinenze della struttura oggetto della presente Convenzione per usi o finalità diverse da quelle convenute senza la prescritta autorizzazione;
- l) sospensione, interruzione o abbandono della gestione e/o dei servizi connessi, senza causa, senza preventiva comunicazione ed autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, escluse le cause di forza maggiore, per oltre due giorni consecutivi;
- m) effettuazione di modifiche strutturali dell'impianto senza preventiva autorizzazione del Comune, fatte salve l'applicazione delle eventuali sanzioni;
- n) ripetute violazioni degli obblighi posti a carico del Concessionario previsti negli articoli 12 e 13 e reiterate inadempienze degli obblighi di curare la manutenzione ordinaria dell'impianto, della sua struttura, dei locali, dei beni, delle attrezzature, degli impianti tecnologici, nonché di tutte le parti dell'impianto oggetto della gestione secondo quanto previsto nei suddetti articoli;
- o) qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dalla presente Convenzione non preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale e da questa non autorizzata;
- p) sub-appalto o cessione totale o parziale del servizio di gestione oggetto della presente Convenzione contratto, salvo quanto previsto dall'art. 10;
- q) di gravi contravvenzioni e/o reati accertati dalla competente autorità giudiziaria e relativi alla gestione dell'impianto;
- r) di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 previsti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 24 della presente Convenzione.
- s) nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008 il quale prevede "la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell'impresa/Associazione/Società aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

L'Amministrazione, nelle suddette ipotesi, avrà la facoltà di rescindere "ipso jure" il contratto e ciò con semplice atto amministrativo senza ricorrere ad atti giudiziari o di costituzione in mora e senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata al Concessionario con raccomandata a.r.. In tali casi la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione ed il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno o responsabilità per l'Amministrazione.

L'Ente concedente, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso.

Fuori dai casi sopra indicati, il contratto può essere risolto per inadempimento anche di scarsa importanza di clausole ritenute essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida ad adempiere non inferiore a giorni quindici. Allo scadere di detto termine il contratto si intende risolto di diritto se il Concessionario non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione o ad adempiere agli obblighi previsti.

La risoluzione della Convenzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forze maggiori.

ART. 29 – SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO.

In caso di decadenza, fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione della Convenzione, l'Amministrazione Comunale, allo scopo di impedire l'interruzione dell'esecuzione della gestione dell'impianto e dello

svolgimento dei servizi e delle attività connesse, può procedere all'affidamento in concessione dell'impianto all'Associazione/Società seconda classificata nella procedura di gara, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara, dalla presente Convenzione e dalle norme di legge, secondo le procedure previste dall'art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

Il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale è necessario per il prosieguo del rapporto derivante dalla presente Convenzione in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione della Associazione/Società/Ente gestore dell'impianto, ai sensi della vigente normativa.

Nei Raggruppamenti di Associazioni/Società, nel caso di fallimento dell'Associazione/Società mandataria l'Amministrazione ha facoltà di recedere dalla Convenzione o di proseguirla con altra Associazione/Società del gruppo o altra Associazione/Società, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito con unico atto mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole Associazioni/Società facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell' Associazione/Società capogruppo.

ART. 30 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie, il Concessionario non potrà sospendere, né interrompere, né rifiutare l'esecuzione della gestione dell'impianto e lo svolgimento dei servizi e delle attività connesse, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dalla Amministrazione Comunale le relative decisioni e quelle in ordine alla prosecuzione della gestione dell'impianto.

In assenza di una soluzione concordata, per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione il Foro competente è quello di Agrigento.

E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Il Concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Canicattì.

ART. 31 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, si addiverrà alla formale stipulazione della Convenzione, da redigersi nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione della Convenzione ed è tenuto a versare le spese contrattuali, nei termini, con le modalità e per l'importo che saranno comunicati dall'Ufficio Contratti del Comune di Canicattì, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della Convenzione, le relative imposte e tasse, nessuna esclusa, attuali e future, e quanto altro occorra per dare corso legale alla concessione, sono a totale carico del Concessionario.

In caso di mancato e tardivo versamento della somma per spese contrattuali, il Comune é esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale tardiva registrazione fiscale degli atti contrattuali e l'aggiudicatario è l'unico responsabile per il pagamento di eventuali penalità e soprattasse e per la perdita dei benefici fiscali.

In pendenza di stipulazione del contratto l'aggiudicatario, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, dovrà dare avvio all'esecuzione della gestione e alle prestazioni previste dalla presente Convenzione.

ART. 32 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario, per quanto di competenza, è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, ed è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti in materia.

Il Concessionario, pertanto, è tenuto all'osservanza, anche da parte dei suoi dipendenti o soci, delle prescrizioni relative al trattamento ed alla tutela dei dati personali e sensibili e delle notizie riservate delle quali è venuto a conoscenza in occasione dell'esecuzione della gestione dell'impianto e dello svolgimento dei servizi e delle attività connesse, oggetto della presente Convenzione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i..

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., si informa che tutti i dati forniti dal Concessionario saranno utilizzati dagli Uffici Comunali, con le modalità e procedure strettamente necessarie, esclusivamente per le finalità di gestione della gara e della Convenzione e saranno trattati mediante supporto cartaceo e/o informatico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti previsti

dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il conferimento dei dati è obbligatorio a pena l'esclusione della gara.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti del suddetto Decreto Legislativo, il Concessionario autorizza l'Ente concedente al trattamento dei propri dati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento della funzione istituzionale, nell'ambito del procedimento oggetto della presente Convenzione e per essere forniti ad altri soggetti pubblici, per ciò che attiene i dati che debbono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo ed in alcuni casi di carattere penale.

ART. 33 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI E NORMATIVA DI RINVIO

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione e dal Bando di gara si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, alle disposizioni del codice civile ed alle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato.

Si applicano, automaticamente, inoltre, le disposizioni normative aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione della convenzione, comunque attinenti alla gestione dell'impianto ed allo svolgimento dei servizi, delle prestazioni e delle attività connesse oggetto della presente Convenzione.

ART. 34 – COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta del Concessionario al Comune di Canicattì, riguardante l'esecuzione della presente Convenzione, deve essere inviata al seguente indirizzo: Comune di Canicattì – Direzione IV - Servizi alla Città - Via Cavallotti n. 9 - 92024 Canicattì (AG).

Mentre qualunque comunicazione scritta del Comune di Canicattì al Concessionario sarà inviata presso la sede del domicilio eletto che la il Concessionario ha obbligo di comunicare al suddetto indirizzo del Comune di Canicattì.

ART. 35 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio Responsabile delle attività preparatorie, istruttorie e esecutive è l'Ufficio Sport – Grandi Eventi - Promozione Culturale della Direzione IV – Servizi alla Città del Comune di Canicattì.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Istruttore Amministrativo Rag. Maria Ausilia Barbagallo;

Il Dirigente competente è l'Avv. Domenico Ferrante.